

LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari

Capo III - Del procedimento in affari tavolari - Sezione III - Della decisione sulle domande

Art. 94 (Condizioni per l'iscrizione)

Il giudice tavolare ordinerà un'iscrizione tavolare solo se concorrono le seguenti condizioni:

1. se dal libro fondiario non risulta alcun ostacolo contro la chiesta iscrizione [93 L.T.];
2. se non sussiste alcun giustificato dubbio sulla capacità personale delle parti [c.c. 2] di disporre dell'oggetto a cui l'iscrizione si riferisce o sulla legittimazione dell'istante [c.c. 320, 357, 374, 375, 394, 404, 414, 424, 2203, c.p.c. 747, L.T. 76];
3. se la domanda risulta giustificata dal contenuto dei documenti prodotti;
4. se i documenti prodotti hanno tutti i requisiti di legge per l'iscrizione richiesta [L.T. 26, 27, 31, 32, 33, 33-bis, 87].

Quando si tratta di iscrizioni tavolari ordinate da altra autorità, il giudice tavolare si limiterà a decidere sull'ammissibilità dell'iscrizione con riguardo allo stato tavolare risultante dai libri fondiari di sua competenza.

Note

Prima di decidere nel merito della domanda, il giudice tavolare deve valutare il rispetto dei requisiti formali della domanda stessa previsti dagli articoli 83 e seguenti della legge tavolare.

Il giudice tavolare deve limitarsi al confronto tavolare di cui al comma 1 n. 1 nei casi di iscrizioni ordinate da altri uffici (es. ipoteche simultanee, iscrizioni corrispettive).

Ai sensi del primo comma, numero 2), per i casi di incapaci per cui è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale è necessario verificare che provenga dal giudice competente. L'autorizzazione proveniente da un giudice incompetente è nulla e rende l'atto annullabile.